



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI CREMONA**

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA**

2020 - 2022

Redatto dall'avv. Andrea Daconto
(Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)

Approvato dall'Ordine degli Avvocati di Cremona con
delibera n.37 del 22.01.2020



Il presente documento costituisce il nuovo Piano integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito anche “PTPC” o il “Piano”) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona (di seguito anche solo il “Consiglio”) predisposto ai sensi dell'art.1 comma 5 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito anche “Legge Anticorruzione”), ed in conformità alle indicazioni contenute nella delibera dell'ANAC n. 145/2014, che ha esteso l'obbligo di adozione del Piano anche ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

In tale delibera, in particolare, si è affermato che *“i rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego”* e che *“i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici, ricompresi nell'ambito di applicazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale”*. Sulla scorta di tali premesse, si è ritenuta l'applicabilità delle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.

I suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Il Piano 2020 - 2023 è stato realizzato conformemente al quadro normativo in materia, così come modificato ed implementato dai recenti interventi del legislatore e dalle Linee Guida ANAC, ponendosi l'obiettivo di superare la logica del mero adempimento formale.

Il PNA 2019 ha indicato, all'allegato 1, un documento metodologico da seguire per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo con approccio



valutativo di tipo qualitativo che, come precisato nello stesso PNA 2019, sarà applicato in modo graduale non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023.

La richiamata natura di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine Forense, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale Integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Infatti, i Piani Integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio, con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Poiché il Consiglio non dispone di personale con profilo dirigenziale e comunque munito di idonee competenze per il ruolo, ed in considerazione delle ridotte dimensioni del Foro, nonchè per ragioni di natura pratica e per le esiguità delle attività a contenuto discrezionale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona ha nominato, nella persona del sottoscritto Consigliere avv. Andrea Daconto, il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa con Delibera n. 257 del 24.10.2019.

Il Presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate specificamente dedicate.



SEZIONE 1

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione



1. Premessa

Come anticipato, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla legge n. 190/2012, esteso ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14.09.2015, nel rigettare il ricorso, ha comunque dettato il principio generale in virtù del quale la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga correttamente occorre che le relative disposizioni siano adottate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.

Conseguentemente, si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine, che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed il cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare, si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidategli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio, oltre che un preliminare vaglio limitato alla non manifesta infondatezza della domanda giudiziale, si limita ad effettuare un mero controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente.



Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (Certificato idoneità rilasciato dalla Corte d'Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale) ed il Consiglio, verificata la regolarità della documentazione esibita, delibera come *atto dovuto* l'iscrizione; tuttavia il giuramento dell'iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della Procura Circondariale e Distrettuale che, se esprimesse parere negativo, costringerebbe il Consiglio a revocare l'iscrizione deliberata.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici, ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

Il particolare, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né se è prevista la costituzione di un OIV per la non previsione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*. Inoltre, si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 bis, del decreto di legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), come peraltro già confermato dal Consiglio Nazionale Forense con comunicazione del 19 ottobre 2016.



Non si sono altresì previste, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero di dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

L'aggiornamento attuale del Piano Triennale Integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Cremona viene redatto al fine di adeguarne i contenuti alla normativa in vigore, nonché per adeguare il Piano ai contenuti dell'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, che ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo ed oggetto di appositi atti regolatori.

2. Riferimenti normativi

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi

- a) Legge 5 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”,
- b) Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante “*Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”,
- c) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”,
- d) Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso*



gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”,

e) Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “*Norme generali sull'andamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”,

f) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”,

g) Delibera ANAC n. 75 del 24.10.2012 del recante “*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*”

h) Legge 27 maggio 2015, n.69 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafiosa e di falso bilancio*”,

i) Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (G.U. 8 giugno 2016 n. 132),

j) Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a sensi dell'articolo 7 dalle Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (G.U. 8 giugno 2016 n. 132),

k) Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 – Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 287 del 07.12.2019,

B) Disposizioni relative alla normativa di settore



- a) Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante “*Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense*”
- b) Codice Deontologico Forense
- c) Regolamento CNF 20 giugno 2014, n. 3, *Modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole Forensi.*
- d) Regolamento 16 luglio 2014, n. 6 e successive modifiche, *Regolamento per la formazione continua*
- e) Decreto 10 marzo 2014 n. 55, *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247*

C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- a) Articolo 314 c.p. – Peculato
- b) Articolo 315 c.p.- Peculato mediante profitto dell’errore altrui
- c) Articolo 317 c.p. - Concussione
- d) Articolo 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione
- e) Articolo 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
- f) Articolo 319 ter – Corruzione in atti giudiziari
- g) Articolo 319 quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- h) Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- i) Articolo 318 c.p. – Istigazione alla corruzione
- j) Articolo 323 c.p. – Abuso di ufficio
- k) Articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- j) Articolo 328 c.p. – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

3. Destinatari del Piano



Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. I componenti del Consiglio
2. I componenti del Commissioni (anche esterni)
3. I consulenti
4. I revisori dei conti
5. I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Cremona per il quadriennio 2019-2022 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 20 del D. Lvo 8 aprile 2013, n. 39 e presentato il proprio curriculum vitae.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Cremona non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, in quanto tale obbligo è stato ristretto ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, Regioni ed Enti Locali (art. 13 lett b), D. lgs. n. 97/2016 che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs 33/2013).

Tale previsione, pertanto, fa venire meno l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti i Consigli locali e nazionali degli ordini professionali, come peraltro già confermato dal Consiglio Nazionale Forense con comunicazione del 19 ottobre 2016.

I nominativi dei componenti eletti, le rispettive cariche e deleghe all'interno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona e delle varie commissioni istituite sono riportati sul sito web www.ordineavvocaticremona.it.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PRESIDENTE

Avv. Marzia Soldani

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Gianluca Pasquali

CONSIGLIERE TESORIERE

Avv. Marco Giuseppe Simone

CONSIGLIERI

Avv. Enrica Bellini

Avv. Marco Bencivenga

Avv. Arabella Cantalupo

Avv. Andrea Daconto

Avv. Roberto Guareschi

Avv. Anna Maria Petralito

Avv. Franco Tagliaferri

Avv. Claudio Tampelli

PERSONALE DIPENDENTE

Antonella Cipelli (C.F. CPLNLL58R42D150L) – addetto alla segreteria - liv

A1

Barbara Lantieri (C.F. LNTBBR68T68D150Q) – addetto alla segreteria - liv

A1

Veronica Ostelli (CF STLVNC77P59D142N) – addetto alla segreteria - liv

B2

REVISORE DEI CONTI: avv. Giorgio Milan (componente esterno)

4. Individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione, secondo il seguente diagramma di flusso:

1) individuazione dei processi di attività a rischio;



- 2) analisi e valutazione del rischio;
- 3) individuazione delle misure di prevenzione.

Tuttavia, questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni costruttivi.

Per l'individuazione dei processi di attività a rischio si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimenti di incarichi di collaborazione esterna

B) Area Servizi e Forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dell'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitanti alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi
4. Provvedimenti amministrativi aventi oggetto pareri consultivi previsti dalla legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione a Gratuito Patrocinio nel Settore Civile.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto / cliente e consegna documenti al cliente



**D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto ad immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

5 Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non deve essere soggetta a valutazioni discrezionali, si è proceduto ad attribuire valore specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (basso = 0, medio =1 alto = 2).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

Richiedente	Valore
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Introduzione procedimento	Valore
Requisiti vincolanti	0



Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Istruttoria	Valore
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Singolo componente	2
Istruttore	Valore
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Organo decidente	Valore
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Decisione	Valore
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo, nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree, della seguente formula matematica

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativo ottenuti}) * (\text{Valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma fattori di rischio relativo del processo analizzato})}$$

(Somma fattori di rischio relativo del processo analizzato)

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.



In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato **Basso**, laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato **Medio**, laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato **Alto**.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, gli allegati A e B.

L'allegato A, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma fattori rischio relativi*.

L'Allegato B, ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

6 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto dal RPCT ed avrà ad oggetto la verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e delle tempistiche definite dal Piano.

Il controllo sull'adeguatezza delle misure previste nel Piano Triennale può essere effettuato anche attraverso l'acquisizione di informazioni e dati richiesti al personale, nonché tramite riscontri da parte dell'utenza.

Il RPCT riferisce al Consiglio sugli esiti del monitoraggio; la relazione annuale del RPCT, da redigere ai sensi dell'art. 1, c. 14 l. n. 190/2012, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

7. Formazione e Codice di Comportamento del Personale

Dipendente



Il Consiglio, attraverso il RPCT, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stata consegnata in forma cartacea ed in forma elettronica con link sul desktop del computer in uso del D.P.R. 16 aprile 2013 e recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165*”. Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

8. Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)

Il whistleblowing è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge 190/2012, ma ha trovato una concreta applicazione solo successivamente al rilascio delle “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”, avvenuto con Determinazione ANAC n.6 del 28 aprile 2015.

Con l’entrata in vigore della Legge 30/11/2017 n. 179 è stata introdotta una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società.

Tale disposizione prevede, attraverso l’individuazione di uno o più canali, la possibilità di effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, di cui il personale dipendente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali debbono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Il Consiglio intende adeguarsi al modello organizzativo che permette al dipendente di denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del



segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione, come previsto dalla normativa e dalle linee guida.

La segnalazione andrà rivolta al RPCT o all'ANAC direttamente, la quale ultima prenderà in gestione la segnalazione secondo lo schema approntato da quest'ultima e a cui si rinvia.

La segnalazione rivolta al RPCT potrà avvenire mediante posta ordinaria in busta chiusa indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con l'indicazione "Riservata Personale" o mediante posta interna, sempre in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura "Riservata personale".

Per quanto riguarda la procedura adottanda per istruire la segnalazione, si rinvia allo schema predisposto dall'Anac ("Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione").

In data 15 gennaio 2019, il Presidente di ANAC ha comunicato che è disponibile, in ottemperanza a quanto previsto nelle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c. whistleblower) di cui alla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, in modalità open source il software che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti di amministrazioni.

Nelle more dei tempi tecnici necessari alla installazione, per garantire certezza di azione ed evitare la fuoriuscita di notizie in grado di compromettere l'immagine dell'ente e/o della persona segnalante, l'Ordine ha individuato come soggetto competente a ricevere le segnalazioni il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sono ammesse segnalazioni aperte (identità palese) e segnalazioni riservate (identità conosciuta esclusivamente da chi riceve la segnalazione). Sono entrambe preferibili alle segnalazioni anonime, in quanto – se incomplete e



poco dettagliate – consentono comunque un approfondimento. Infine, considerata la possibilità di dialogo attraverso strumenti informatici o cartacei che non impongono la conoscenza dell'identità del segnalante, è ammesso altresì l'anonimato. In tale ultima ipotesi, è evidente che la segnalazione potrà avere seguito solo se adeguatamente circostanziata.

SEZIONE 2



Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Introduzione

La trasparenza è considerata dal Consiglio uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza dell'azione amministrativa.

Gli obblighi di trasparenza sono previsti all'art. 1 commi 15, 16, 26, 27, 32, 33 della Legge 190/2012 e s.m.i. e dal d. lgs 33 del 2013, modificato dal d. lgs 97/2016.

L'ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”*.

Secondo l'articolo 1 del D.Lgs 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini,*



promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alle attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse economiche con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata “**Amministrazione trasparente**”.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013, inoltre, riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte della Pubblica Amministrazione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 97/2016, l'accesso civico può essere semplice o generalizzato

L'accesso civico regolato dal primo comma dell'art. 5 del decreto trasparenza (cd “semplice”) è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.



Costituisce, pertanto, un rimedio alla marcata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l'istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).

L'art 5, comma 2, D.Lgs n.33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd "generalizzato", *caratterizzato dallo "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"* .

A tali fini è quindi disposto che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione".

L'accesso generalizzato è, dunque, autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l'accesso civico "semplice"), incontrando quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5 – bis e c. 3.

Si sottolinea come l'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona la trasparenza costituisce un obiettivo strategico della propria azione, da attuare in coerenza alle previsioni introdotte con il d.lgs. n. 97/2016, a partire dalle richiamate disposizioni sul diritto di accesso civico "generalizzato".

Al fine di garantire una corretta attuazione delle richiamate previsioni normative, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona ritiene indispensabile curare la formazione del personale su questi temi,



assicurando un coinvolgimento sempre più ampio dell'intera struttura amministrativa nell'attuazione delle misure di trasparenza. A tal fine, definisce quale primo obiettivo strategico in materia di trasparenza la realizzazione di attività formative per tutto il personale dipendente, al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei dati e delle attività di competenza dell'Ordine e di garantire una corretta attuazione delle disposizioni in materia di accesso civico generalizzato. Altro obiettivo strategico è quello di implementare la sezione del sito appositamente dedicata ("amministrazione trasparente") con la pubblicazione di dati e informazioni non obbligatorie come, ad esempio, le istanze di accesso civico generalizzato e i dati più frequentemente richiesti con l'accesso generalizzato.

La competenza a decidere sulle istanze di accesso civico spetta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta è il Consigliere Segretario Avv. Gianluca Pasquali.

2.Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono:

- il Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (G.U. 8 giugno 2016 n. 132);
- Le delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC;



- le delibere ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co 2 del D.Lgs 33/2013) e n. 1310 del 28 dicembre 2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”)

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 287 del 7 dicembre 2019 approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1064 del 13 novembre 2019;

3. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Consiglio.

La Sezione ha un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferirà l’utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All’interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D. Lvo 196/2003, e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

In particolare, di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive ed oggettive (in parentesi l’articolo di riferimento del D.Lvo n. 33/2013).

Si precisa che non appena il CNF fornirà adeguate indicazioni in merito verrà adottato regolamento in merito agli obblighi di cui all’art. 5 (Accesso



civico) del D.Lgs 33 del 2013 per come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 97 del 2016.

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

B) Dati concernenti i Consiglieri (Art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 D.Lvo 33/2013

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15, D. lgs. n. 33/2013.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16), a tempo determinato (Art. 17), della contrattazione collettiva (Art. 21)

La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione complessivo del personale diviso per aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza, e nel caso di espletamento di bando di concorso per assunzione del personale.

La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con l'indicazione della misura complessiva.

La pagina contiene inoltre il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.



E) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- c) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

F) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la co-organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

G) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene i link per il download dei bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'assemblea degli iscritti

H) Dati relativi agli organi di controllo (art. 31)

La pagina contiene le generalità del Revisore dei conti.

I) Dati relativi ai servizi erogati (art. 32)

La pagina web contiene i tempi medi di erogazione dei servizi.



J) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare, i procedimenti amministrativi riguardanti:

- la iscrizione all'albo degli avvocati ed al registro dei praticanti
- la iscrizione all'albo degli avvocati che possono assumere il patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori;
- l'inserimento nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio;
- i procedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello stato
- il rilascio di accreditamento di eventi formativi;
- l'incasso di quote dagli iscritti, gestione del recupero crediti verso gli iscritti;

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;



- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;

La pagina web contiene il link per il download dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

K) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5, D. lgs n. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare, i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato, nonché l'attivazione del POS

L) Altri contenuti

Alla voce "corruzione" sono pubblicati:

- L'atto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza



- La Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Alla voce “altra documentazione” sono pubblicate le informazioni in materia di accesso civico (nome e indirizzo e-mail del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui va presentata la richiesta di accesso civico; nome e indirizzo e-mail del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o di inerzia)